

DCO 498/2014/R/GAS

**Regolazione dell'accesso e dell'uso
delle reti del gas degli impianti di
produzione di biometano**

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 19 novembre 2014

Premessa

Anigas presenta le proprie osservazioni e proposte al DCO 498/2014/R/gas (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito Autorità) ha illustrato gli orientamenti finali per la definizione delle direttive in materia di condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti di biometano alle reti del gas naturale e le proposte inerenti la regolazione delle allocazioni dell'immissione in rete del biometano.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Lo sviluppo del biometano e la sua integrazione nell'infrastruttura gas rappresentano un elemento innovativo della gestione dell'infrastruttura.

In linea generale, si ritiene importante che la regolazione si sviluppi secondo il principio di neutralità e indipendenza, non rappresenti un elemento ulteriormente incentivante, né direttamente né indirettamente, e garantisca la parità di trattamento delle risorse.

In particolare, nell'ottica di garantire un efficiente rapporto costi/benefici, si ritiene importante prevedere l'immissione in rete solo quando i benefici risultino superiori ai costi per il sistema, considerando a tal fine non solo i costi legati alle opere di connessione necessarie, ma anche tutti gli oneri generati dalle attività inerenti la gestione operativa, che andranno riconosciuti al gestore della rete.

Inoltre, è necessario assicurare che l'immissione e il trasporto del biometano nel sistema del gas naturale non generino problemi tecnici e di sicurezza nella gestione di infrastrutture oggi eccellenti sotto questi profili.

1. Normativa tecnica sulla qualità del biometano

Per quanto concerne l'elaborazione - da parte del Comitato Europeo di Normazione (CEN) incaricato dalla Commissione Europea per effetto del mandato M/475 - di una normativa europea per le specifiche di qualità del biometano per uso autotrazione e di norme o specifiche tecniche europee riguardanti l'immissione del biometano nelle reti del gas naturale, come noto, permane la fase di *standstill* che impedisce la pubblicazione di norme e regole tecniche nazionali.

Secondo informazioni raccolte da Anigas in ambito europeo, i lavori del CEN/TC 408 “*biomethane*” continueranno nel 2015 sui progetti di norma prEN16723-1 “*injection in grids*” e prEN16723-2 “*automotive fuel*” per concludersi probabilmente con la pubblicazione delle normative nel 2016, mentre i lavori del CEN/TC 234 WG 11 progetto di norma prEN 16726 “*Gas Infrastructure - Quality of gas Group H*” di cui il mandato M/400, si concluderanno con la pubblicazione della normativa nel quarto trimestre 2015.

In questo contesto, la soluzione migliore sarebbe che per l'immissione in rete del biometano si attendesse la conclusione dell'*iter* di approvazione della normativa europea al fine di evitare che vengano emanate delle specifiche tecniche nazionali non conformi che possano recare pregiudizio all'armonizzazione prevista a livello comunitario.

Tuttavia, nelle more della definizione della normativa europea, si valuta positivamente l'ipotesi che i gestori di rete facciano temporaneamente riferimento alle disposizioni previste nel DM 19 febbraio 2007 e alle specifiche dell'UNI/TR 11537 del luglio 2014, anche al fine di consolidare le conoscenze relative agli effetti delle immissioni di biometano sulla sicurezza delle reti e della salute pubblica, anche se questo ultimo tema dovrebbe essere trattato nelle opportune sedi in accordo con i soggetti istituzionali preposti.

Nel dettaglio, si evidenzia che le norme del DM 19 febbraio 2007 non sono sufficienti a garantire la qualità del biometano immesso in rete e la conseguente sicurezza del sistema, e che l'UNI/TR 11537 elenca solo le caratteristiche energetiche e di qualità minime da soddisfare per l'immissione in rete per quei componenti per i quali sono noti gli effetti nocivi sulla pubblica incolumità, sull'ambiente e sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione.

In merito all'UNI/TR 11537, Anigas ritiene necessario che tale Rapporto Tecnico venga integrato con le modalità di misura e di frequenza di tali componenti.

Si ritiene inoltre necessario che, preliminarmente all'avvio delle immissioni di biometano in rete, sia effettuato un aggiornamento della normativa tecnica in materia di odorizzazione, al fine di poter stabilire i requisiti di odorizzabilità anche per le diverse tipologie di biometano ammesse.

2. Profili di responsabilità

Anigas ritiene che solo il gestore della rete, avendo conoscenza diretta e approfondita delle caratteristiche del proprio impianto di trasporto/distribuzione, possa garantire la sicurezza e continuità dell'esercizio dell'infrastruttura anche a fronte di immissioni puntuali del biometano in un contesto di norme tecniche pertinenti.

Dato il carattere innovativo della tecnologia e del tipo di gas da immettere, gli adempimenti a carico del gestore della rete dovranno essere comunque definiti con un congruo anticipo rispetto all'entrata in vigore dei provvedimenti attuativi.

Si ritiene che la regolazione delle connessioni di impianti di produzione di biometano, ancorché presenti aspetti specifici e del tutto peculiari quali gli aspetti di qualità del gas, dovrebbe comunque raccordarsi quanto più possibile con le disposizioni vigenti sia in materia di requisiti tecnici di immissione in rete del gas naturale, sia per quanto riguarda l'iter di connessione alla rete.

Con riferimento alle fasi inerenti la procedura per la gestione delle richieste di connessione alle reti di impianti di produzione di biometano, Anigas ritiene più opportuno snellire tale iter.

Nel dettaglio, si propone che nel momento in cui il produttore richiede la fattibilità di connessione formalizzi contestualmente anche la richiesta di preventivo con il versamento di una cauzione il cui valore, preferibilmente fisso, sia adeguato alle attività svolte dal gestore di rete, quali le verifiche di fattibilità e la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva. Di conseguenza, si ritiene che in questo nuovo scenario proposto la caparra abbia un valore maggiore rispetto a quanto riportato nel DCO. L'attività di realizzazione della connessione verrà avviata solamente a seguito dell'accettazione da parte del produttore del preventivo e conseguente rilascio della garanzia.

Con riferimento alle specifiche di pressione, data l'importanza del parametro ai fini dell'assetto fluidodinamico della rete, al fine dell'efficienza tecnica della gestione del sistema di distribuzione, Anigas ritiene necessario che il gestore delle reti sia responsabile dell'individuazione delle specifiche di pressione del gas immesso nelle reti. Si ribadisce tuttavia che la responsabilità del rispetto delle specifiche tecniche per l'immissione in rete del biometano dovrà restare in capo al soggetto produttore, ovvero all'utente che immette il gas in rete.

Si precisa inoltre che, nel caso in cui il biometano immesso in rete non risponda ai parametri chimico/fisici (qualità, odorizzazione, pressione) e ai profili di immissione di riferimento, il gestore della rete è autorizzato al distacco, anche con modalità automatiche, dell'immissione del gas al punto di consegna.

Per quanto concerne le sanzioni relative al mancato rispetto delle tempistiche individuate nelle procedure di connessione, Anigas ritiene che tali tempistiche debbano essere concordate tra le parti in sede di sottoscrizione del contratto di allacciamento e siano valutate al netto dei tempi di ottenimento di permessi autorizzativi non controllabili da parte del gestore di rete.

Da ultimo, con riferimento alle immissioni di biometano nelle reti di distribuzione, si chiede conferma che la consultazione prevede di fissare il limite di responsabilità impiantistica tra il produttore e il distributore immediatamente a monte dell'impianto di odorizzazione, a differenza di quanto previsto dall'Appendice C del Rapporto Tecnico UNI 11537 che fissa il limite immediatamente a valle dell'eventuale stoccaggio. Peraltro il produttore deve mettere a disposizione del distributore un idoneo locale senza oneri e con accesso indipendente, nel quale il distributore possa realizzare e gestire l'impianto di odorizzazione, nel rispetto della normativa e legislazione vigente.

3. Condizioni economiche per l'accesso e l'uso delle reti

Anigas comprende l'intenzione dell'Autorità di dare un segnale di efficientamento e di riduzione dei costi degli investimenti necessari per la realizzazione delle opere di connessione alle reti riferendosi a soluzioni c.d. di minimo tecnico e/o all'applicazione di costi standard, ma si segnala che tali fattispecie potrebbero essere adottate solamente una volta noti gli effettivi costi di connessione e quindi solamente dopo una serie significativa di richieste di allacciamento eseguite.

Si propone pertanto che il contributo debba riflettere l'effettivo costo per la realizzazione dell'allacciamento sostanzialmente a consuntivo.

Con riferimento alle ipotesi di rateizzazione proposte, Anigas condivide che i costi specifici della connessione alla rete sia a carico del soggetto produttore, ma non si ritiene percorribile che sia il gestore della rete a farsi carico del piano di rateizzazione con funzione di ente finanziatore dell'opera. Per tale motivo, si auspica che vengano individuati dei sistemi di copertura del credito a fronte di possibili insolvenze del richiedente la connessione che potrebbero essere amplificate dalla durata del finanziamento.

In particolare, Anigas propone che venga individuato un apposito fondo finalizzato o un ente che liquidi i costi al gestore di rete e che si interfacci direttamente con il produttore per il pagamento del piano di rateizzazione.

4. Criteri di allocazione del biometano

Non si ritiene percorribile la soluzione prospettata nel DCO in merito alle allocazioni delle immissioni di biometano.

In particolare, si rileva la necessità di effettuare verifiche al fine di poter valutare tutte le implicazioni, con particolare riferimento agli aspetti tariffari e fiscali, per i diversi soggetti coinvolti (RdB, DSO/TSO, UdB, UdD, produttori e clienti finali utilizzatori di biometano) legati alla definizione di bilanci commerciali in base a valori differenti dai flussi fisici effettivamente transitati, nonché l'ammontare degli impatti sui processi e sui sistemi informatici degli operatori.

Anigas ritiene inoltre necessario che vengano esplicitati più dettagliatamente i rapporti tra i vari soggetti coinvolti nella filiera commerciale, soprattutto nei casi di impianti di distribuzione interconnessi, esplicitando le modalità di comunicazione tra distributore sotteso e dominante. Questo per consentire una attenta valutazione degli impatti derivanti, sia lato processo che lato sistemi informativi, prevedendo conseguentemente adeguati tempi di sviluppo.

OSSERVAZIONI PUNTUALI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Parte III - Sicurezza ed efficienza tecnica delle reti

S1. Osservazioni sull'ipotesi di attribuire ai gestori di rete, in relazione alle immissioni in rete di biometano, la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica nell'ambito di un quadro regolamentare che ne limiti l'ambito di discrezionalità e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema e di tutela della salute pubblica

Come riportato nelle Osservazioni di Carattere Generale, si concorda con l'orientamento dell'Autorità di attribuire ai gestori di rete la responsabilità di garantire la sicurezza e l'efficienza tecnica della rete, fermo restando la necessità imprescindibile che tali soggetti dispongano di un quadro regolamentare e normativo che limiti e definisca con precisione l'ambito di responsabilità per ciascun soggetto coinvolto (in primis, produttori, gestori delle reti e utenti delle reti) e offra garanzie in termini di sicurezza del sistema di tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

Si ritiene pertanto indispensabile che la regolazione sia supportata dal completamento delle norme tecniche relative a misura della qualità e della odorizzazione del biometano da immettere in rete.

Con riferimento alle immissioni di biometano nelle reti di distribuzione, si chiede conferma che la consultazione prevede di fissare il limite di responsabilità impiantistica tra il produttore e il distributore immediatamente a monte dell'impianto di odorizzazione, a differenza di quanto previsto dall'Appendice C del Rapporto Tecnico UNI 11537 che fissa il limite immediatamente a valle dell'eventuale stoccaggio. Peraltro il produttore deve mettere a disposizione del distributore un idoneo locale, non a titolo oneroso e con accesso indipendente, nel quale il gestore della rete possa realizzare e gestire l'impianti di odorizzazione, nel rispetto della normativa e legislazione vigente.

S2. Osservazioni sulle specifiche di pressione

Anigas condivide la proposta di affidare ai gestori di rete la responsabilità dell'individuazione e pubblicazione sui propri siti internet delle specifiche di pressione del gas immesso nelle proprie reti in quanto la pressione rappresenta un parametro importante per un'affidabile gestione in sicurezza delle reti.

Si ritiene tuttavia necessario precisare che la pubblicazione dei dati di pressione sarà riferita a ciascun punto fisico di immissione del biometano, inteso come impianto di connessione alla rete realizzato ed attivo.

Diversamente da quanto proposto al punto 13.2 del DCO, si evidenzia che l'immissione in rete del biometano non possa avvenire a valori di pressione inferiori al livello minimo garantito; con particolare riferimento alle reti di distribuzione, si segnala che tale previsione crea notevoli problemi tecnici, specialmente nei periodi di basso prelievo, a causa del limitato campo di pressione disponibile su tali condotte.

S3. Osservazioni sulle specifiche di qualità

Fatto salvo quanto espresso nelle Osservazioni di Carattere Generale, si condivide la proposta di fare riferimento - nel contesto odierno di *standstill* - alle prescrizioni del DM 19 febbraio 2007 ed i contenuti dell'UNI/TR 11537 quali specifiche tecniche di qualità.

Specificatamente per l'UNI/TR 11537, Anigas segnala la necessità che vengano definite - attraverso uno strumento normativo nazionale - le modalità di misura da utilizzare per i singoli elementi/composti, identificando nelle specifico se le misurazioni debbano avvenire in continuo o a frequenza tramite campionamento.

S4. Valutazioni sulla preferibilità, per questioni legate alla sicurezza nell'utilizzo del gas, di immissioni nella rete di trasporto che offrono in generale il vantaggio di veicolare maggiori quantitativi di gas e di essere meno prossime rispetto ai punti di prelievo degli utilizzatori finali.

S5. Nel caso si valuti come preferibile l'immissione nelle reti di trasporto, si ritiene opportuna l'introduzione di misure volte a ridurre la barriera rappresentata dai più elevati costi di connessione?

Con riferimento al tema dell'immissione nelle reti di trasporto rispetto alle reti di distribuzione espressa nel DCO, si osserva come anche sulla rete di trasporto, con particolare riferimento alla Rete Regionale, siano presenti le medesime problematiche rilevabili per il sistema di distribuzione (scarsa miscelabilità e vicinanza ai centri di prelievo).

S6. Osservazioni sui criteri per la definizione del profilo di immissione nei punti di consegna

Come già evidenziato nella risposta al DCO 160/2012, Anigas ritiene che il gestore di rete sia l'unico soggetto in grado di determinare le effettive condizioni operative delle reti e di conseguenza il solo soggetto che possa determinare i profili di immissione di biometano nelle proprie reti e la compatibilità del biometano con quella del gas naturale vettoriato.

Anigas condivide la proposta che i profili rilevanti ai fini della compatibilità identifichino i volumi giornalieri e orari di immissione nonché i valori delle portate massime iniettabili in rete.

E' necessario tuttavia non trascurare la criticità legata alla capacità delle reti di distribuzione di ricevere i quantitativi di biometano; la capacità di assorbimento delle reti con pressione contenuta (≤ 5 bar), dipende infatti essenzialmente dalla richiesta dei clienti finali ad essa connessi. I profili di prelievo sono quindi influenzati dalla stagionalità oraria della distribuzione nelle 24 ore (i prelievi si concentrano in particolare in inverno rispetto al periodo estivo, e nel periodo invernale a livello giornaliero in particolari momenti della giornata – mattina presto, mezzogiorno e sera – mentre nelle restanti ore si riducono notevolmente).

Si auspica inoltre che per gli impianti di produzione di biogas e per quelli di *upgrading* a biometano vengano messi a punto strumenti legislativi e normativi finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica e di tutela dell'ambiente al fine neutralizzare *ex-ante* potenziali situazioni di allarme e di pericolo che possono anche essere erroneamente attribuite ai sistemi di distribuzione del gas naturale.

S7. Osservazioni su diritti e obblighi delle parti dei contratti di trasporto, a garanzia della sicurezza e affidabilità del sistema di trasporto

Anigas condivide il quadro di responsabilità proposto dall’Autorità.

S8. Osservazioni sull’odorizzazione

Anigas condivide la proposta di attribuire al gestore di rete la responsabilità relativa all’odorizzazione del biometano da immettere in rete, in linea con quanto indicato allo spunto S6.

Si precisa tuttavia che la responsabilità penale che il biometano da immettere è odorizzabile, senza condizioni tali da inibire o coprire l’effetto delle sostanze odorizzanti, rimane in capo al produttore che conosce la natura delle matrici utilizzate per la produzione del biometano.

A fronte di esperienze già documentate all’estero, si sottolinea inoltre la necessità che vengano effettuate valutazioni sensoriali di laboratorio specifiche in riferimento alle principali matrici di origine del biogas al fine di accertarne la compatibilità con i processi di odorizzazione del gas biometano da mettere in rete e per valutare se le concentrazioni di riferimento degli odorizzanti, riportate sulla UNI 7133, siano con esse compatibili.

In generale, preliminarmente all’avvio delle immissioni di biometano in rete, si ritiene necessario aggiornare la normativa tecnica in materia di odorizzazione: ciò consentirebbe di identificare le tipologie di biometano odorizzabili, anche ai fini di ottimizzare le procedure da utilizzare per i successivi controlli (ad esempio per i gas non ancora sottoposti alle prove per la determinazione delle concentrazioni minime di odorizzante, fra i quali verrebbe compreso anche il biometano, la norma tecnica UNI 7133 prevede il metodo rino-analitico).

Parte IV - Misure a garanzia della trasparenza e non discriminazione all'accesso

S9. Osservazioni sulla procedura di valutazione di ammissibilità di una richiesta di connessione

Anigas concorda con l'articolazione in fasi del processo di valutazione di ammissibilità della richiesta di connessione proposta nel DCO. Tuttavia, come già evidenziato nelle Osservazioni di Carattere Generale, si propone una semplificazione dell'*iter* di valutazione dell'ammissibilità della richiesta di connessione.

Si rileva inoltre che la procedura per la gestione delle richieste di allacciamento degli impianti di produzione del biometano deve essere predisposta dai gestori di reti e fare riferimento alla disciplina prevista nei Codici di rete, prevedendo possibilmente un periodo congruo per la definizione dell'offerta tenuto conto delle caratteristiche peculiari della tipologia di produzione da allacciare alla rete.

Si ritiene infatti che la proposta formulata da alcuni operatori di affidare ad un soggetto terzo la definizione della procedura di ammissibilità della connessione determini un aggravio di costi non giustificato e un appesantimento del processo in quanto richiederebbe ulteriori adempimenti burocratici.

Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di non pubblicare le cartografie delle reti per motivi di incolumità pubblica e di tutela del patrimonio aziendale e concorda nel ritenere che eventuali criticità debbano essere esaminate in una logica di intervento *ex post* caso per caso.

S10. Osservazioni sulla presentazione della richiesta di connessione

Per quanto riguarda la presentazione della richiesta di connessione, Anigas condivide l'orientamento dell'Autorità di non attuare interventi regolatori con contenuti di eccessivo dettaglio, ma di stabilire solamente principi generali da applicare ai singoli casi.

S11. Osservazioni sui criteri di localizzazione del punto di consegna

In termini generali, il gestore è il soggetto che possiede le conoscenze dell'assetto fluidodinamico della propria rete (tramite modelli matematici che tengono conto della struttura e dell'estensione della rete) al fine di localizzare il punto di consegna e che dispone degli elementi per valutare la compatibilità delle immissioni in termini di sicurezza e continuità. Pertanto è l'unico soggetto sempre in grado di motivare tecnicamente la localizzazione del punto di consegna.

Si propone inoltre che vengano estese alla fattispecie del biometano le regole attualmente esistenti per la connessione alle reti.

S12. Osservazioni sulla comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione e individuazione del punto di consegna

Si condivide quanto definito dall'Autorità in materia di comunicazione dell'esito circa la fattibilità della connessione. Si ritiene opportuno tuttavia che vengano previste deroghe ai due mesi ipotizzati per la comunicazione dell'esito della valutazione di ammissibilità della connessione, per considerare casistiche potenzialmente complesse (es. connessioni in prossimità di ferrovie, autostrade, etc.).

S13. Osservazioni sulla tempistica per la formalizzazione della richiesta di preventivo.

Anigas ritiene che debba essere il gestore della rete il soggetto che definisce il termine entro il quale debba essere formalizzata la richiesta di preventivo e debba essere effettuato il versamento della relativa cauzione.

S14. Osservazioni su predisposizione di preventivo e progetto esecutivo

Anigas condivide l'ipotesi del DCO che sia il gestore di rete in soggetto responsabile della procedura del processo di progettazione e di preventivazione delle richieste di connessione con l'obbligo di presentare al richiedente il solo preventivo e **non** il progetto esecutivo dell'opera di connessione. Infatti si ritiene che la progettazione esecutiva, contenendo dettagli di soluzioni tecniche che sono proprietà intellettuale dell'azienda e come tali potrebbero venire a conoscenza di soggetti non vincolati da condizioni di riservatezza con conseguente danno al gestore della rete.

Partendo dal presupposto che il richiedente si assume la responsabilità totale delle opere per la realizzazione degli impianti funzionali all'immissione del biometano e degli eventuali sviluppi della rete, nel caso in cui la realizzazione delle opere di connessione siano a sua cura del richiedente quest'ultimo dovrà provvedere anche alla redazione del progetto esecutivo, in base alle specifiche tecniche fornite dal gestore. In questo caso il progetto con dettaglio esecutivo delle sole opere di connessione dovrà essere sottoposto preventivamente al gestore di rete.

Non si condivide che i gestori di rete siano tenuti a pubblicare un prezzario di riferimento per la preventivazione relativi ai costi per la realizzazione delle singole connessioni in quanto il contributo deve riflettere l'effettivo costo per la realizzazione dell'allacciamento noto solo a consuntivo.

S15. Osservazioni sulle ipotesi per lo svolgimento di attività inerenti la connessione da parte del richiedente

Si sollevano forti perplessità su quanto disposto dal D.lg. 28/11 riguardo la possibilità che, all'atto dell'accettazione del preventivo previa istanza al gestore, il richiedente la connessione gestisca l'*iter* autorizzativo necessario per la realizzazione dei lavori di allacciamento; in questa eventualità non sono definiti chiaramente gli ambiti di responsabilità tra chi gestisce gli atti autorizzativi e chi esegue la progettazione di dettaglio ed esegue le opere.

Parte V - Condizioni economiche per l'accesso e l'uso delle reti

S16. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della cauzione per la valutazione della fattibilità della connessione

Relativamente al tema "cauzione" a copertura delle spese di preventivazione, di copertura delle spese per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione della fattibilità della connessione e per l'avvio della realizzazione della connessione di cui rispettivamente ai paragrafi 23, 28 e 29 del DCO, si ritiene necessario un approfondimento civilistico/fiscale circa l'effettiva fattibilità di tale ipotesi in quanto tali somme è previsto possano poi essere trattenute dal gestore di rete a titolo di copertura dei costi sostenuti le attività di "preventivazione", "valutazione fattibilità" e "realizzazione connessione"

Mentre per la “preventivazione” e “valutazione fattibilità” sembra che la somma versata dal richiedente al gestore si configuri come un “corrispettivo”, quella per la “realizzazione delle connessione” sembra essere una vera a propria garanzia/acconto.

Una volta chiarito che la configurazione è ad effettivo titolo di “cauzione”, si dovranno considerare tutte le implicazioni di natura gestionale di detta garanzia; in particolare si ravvisa la necessità che il gestore di rete possa richiedere garanzie secondo formulazioni standard, per evitare cause legali in caso di contestazione della liceità a escutere, sia l’insolvenza da parte del prestatore di garanzie.

S17. Osservazioni sull’ipotesi di trattenere la cauzione nei limiti delle spese effettivamente sostenute

Anigas condivide la previsione di un versamento di una “cauzione” con valore forfettario da trattenersi da parte del gestore di rete nel caso non venga realizzata la connessione.

Non si condivide pertanto l’ipotesi alternativa, formulata al punto 28.8 del DCO, che prevede che il gestore trattienga la cauzione solo nei limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate per la gestione della richiesta; questa seconda modalità comporterebbe infatti oneri di gestione della pratica non indifferenti dovuti alla necessità di mantenere una “contabilità separata” con prevedibili contenziosi sulla veridicità/congruità dei dati esposti.

S18. Osservazioni sulle ipotesi per la definizione della cauzione per la predisposizione del preventivo e della progettazione esecutiva

In merito alla semplificazione dell’iter inerente la procedura per la gestione delle richieste di connessione alla reti di impianti di produzione di biometano, si rimanda a quanto proposto nelle Osservazioni di Carattere Generale e ai precedenti spunti di consultazione.

S19. Osservazioni sulle ipotesi relative alla garanzia per la realizzazione della connessione.

Per gli approfondimenti di merito sulla natura di tale garanzia si rimanda alle considerazioni di cui allo spunto S16.

In linea generale, Anigas condivide l'ipotesi di modulare il rilascio della garanzia in due *step* prima del rilascio delle autorizzazioni, in misura tale da garantire la copertura dei costi connessi ai processi autorizzativi e successivamente adeguando la garanzia a copertura dei costi, a carico del richiedente, per la realizzazione delle opere per la connessione. Si ritiene comunque che tale proposta potrà essere valutata nel merito solo dopo la realizzazione di un numero significativo di connessioni alle reti.

S20. Osservazioni sulla definizione del perimetro dei costi di connessione

Anigas condivide che i contributi di connessione vengano fissati in relazione al perimetro relativo agli impianti di rete per la connessione, fermo restando che tali contributi riconoscano la totalità dei costi relativi alla realizzazione delle opere di connessione e gli eventuali rinforzi della rete e degli impianti generati dall'allacciamento dello specifico impianto di biometano.

S21. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione del contributo per la connessione

Si condivide la determinazione del contributo proposto nel DCO, tuttavia, almeno in una prima fase, si ritiene necessario considerare i costi effettivi sostenuti introducendo i costi standard in una seconda fase.

S22. Osservazioni sulle ipotesi di rateizzazione del pagamento del contributo per un periodo di 25 anni

Anigas pur condividendo la facoltà che il produttore possa richiedere la rateizzazione del pagamento del contributo di connessione, **non** ritiene percorribile l'obbligo per il gestore della rete di farsi carico del piano di rateizzazione con funzione di soggetto finanziatore dell'opera.

Si rileva inoltre che i subentri tra un gestore ed un altro non presuppongono il trasferimento dei rapporti di debito/credito da gestore uscente a gestore entrante.

A tal proposito, si auspica che venga individuato un apposito fondo finalizzato o un ente che liquidi i costi al gestore di rete e che riscuota la rateizzazione dal produttore.

In alternativa si potrebbe prevedere una rateizzazione per un periodo di tempo pari al minimo tra vita utile dell'impianto e durata della concessione; in tal caso dovrà essere prevista la remunerazione del capitale secondo le regole tariffarie vigenti per gli investimenti (compresa la riduzione graduale della stessa in funzione della ricezione dei contributi).

S23. Osservazioni sulle ipotesi di restituzione dei corrispettivi entro 10 anni, nel caso in cui porzioni di impianti di rete per la connessione siano soggetti a utilizzo anche da parte di altri utenti della rete.

Nel caso in cui le infrastrutture fossero utilizzate per la connessione di una pluralità di soggetti, l'ipotesi che il gestore di rete debba retrocedere pro-quota, in funzione del costo relativo alle porzioni interessate e delle capacità sottoscritte dai diversi soggetti, i contributi precedentemente riscossi non è condivisibile in quanto genera una ulteriore complessità gestionale.

Nello specifico, il gestore di rete, oltre a definire procedure specifiche per mantenere in evidenza le informazioni relative ai contributi di connessione realizzati, sarebbe costretto a mantenere una "contabilità" dei rimborsi ottenuti per tutte le richieste di connessione per un determinato impianto.

Si evidenzia inoltre che la presenza di più soggetti e la possibilità che l'allacciamento necessiti nel tempo di ulteriori potenziamenti, o sia compreso all'interno di una maglia, comporti potenzialmente l'impossibilità di individuare porzioni di allacciamento di "pertinenza" di ciascun soggetto utilizzatore.

S24. Osservazioni sull'individuazione della condizione di minimo tecnico per la determinazione della quantità di risorse da impiegare per la connessione.

Vedi risposta allo spunto per la consultazione S21.

S25. Osservazioni sull'ipotesi di valorizzazione a costi standard delle componenti da utilizzare per la connessione

Fatto salvo quanto espresso nelle Osservazioni di Carattere Generale in tema di condizioni economiche di accesso e utilizzo della rete, Anigas valuta positivamente l'ipotesi che l'eventuale introduzione dei costi *standard* possa avvenire gradualmente in seguito a specifici approfondimenti, anche in relazione all'evoluzione del quadro tariffario.

S26. Osservazioni sulle ipotesi relative alle tariffe per l'uso della rete

Con riferimento alle immissioni nelle reti di distribuzione, la proposta di non prevedere l'applicazione di corrispettivi per l'uso della rete sarebbe percorribile solo nel caso in cui fosse comunque previsto un riconoscimento ai distributori.

In particolare, si evidenzia che la gestione di un allacciamento di un impianto di produzione di biometano alle reti di distribuzione prevede una serie di attività O&M (presidio e sorveglianza, conduzione e manutenzione, pronto intervento, gestione di dati a fini amministrativi e commerciale) che costituiscono di fatto nuovi adempimenti ad oggi non previsti per un semplice allacciamento al PdR. Si tratta di attività assimilabili alla gestione tecnica di un impianto di ricezione e misura (REMI).

Va inoltre precisato che al distributore sono affidati ulteriori compiti in materia di assicurazione della fedeltà della misura che in quota parte aggiungono ulteriori oneri gestionali.

Si osserva infine come l'assenza di corrispettivi creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle connessioni alla rete di trasporto.

Parte VI - Misura e certificazione delle misure

S27. Osservazioni sugli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura

Si concorda in generale con gli obblighi di installazione e manutenzione dei sistemi di misura.

Si richiede all'Autorità un chiarimento circa l'applicabilità o meno dell'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 135/09 ai sistemi di misura di quantità che saranno installati presso gli impianti di produzione di biometano e cioè che “...i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l'interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale e per la produzione nazionale di idrocarburi non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale...”

S28. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità

Si condividono in generale le previsioni relative agli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di quantità.

S29. Osservazioni sugli obblighi di raccolta, validazione e registrazione delle misure di qualità

Per quanto concerne l'effettuazione da parte del gestore della rilevazione dei volumi immessi a livello orario e giornaliero, Anigas specifica che il dato di quantità e di qualità del gas immesso deve essere elaborato ed archiviato localmente dal sistema di correzione secondo le attuali prescrizioni del codice di rete del trasporto per le REMI.

Si ritiene preferibile che la frequenza di acquisizione dei dati di qualità di biometano immesso in rete venga definita dal quadro normativo. In particolare, al fine di garantire la tutela della sicurezza del sistema, con riferimento ai dati di qualità si rileva la necessità di prevedere l'obbligo di teletrasmissione al gestore di rete dei parametri di qualità rilevabili in continuo. Più in generale, con riferimento ai sistemi di misura, si ritiene debbano essere attivate modalità di gestione di allarmi in presenza di dati anomali o nei casi di indisponibilità di dati, affinché il gestore di rete possa adottare ove necessario i provvedimenti di propria competenza.

S30. Osservazioni sul perimetro di responsabilità nel caso di utilizzo del carro bombolaio per l'immissione in rete.

Si concorda con quanto previsto dall'Autorità in tema di utilizzo di carri bombolai per l'immissione di biometano in rete sottolineando che il punto di immissione in rete da carri bombolai è a tutti gli effetti un punto di immissione fisico con tutte le caratteristiche impiantistiche previste ed i conseguenti oneri di gestione.

Il punto di misura per l'immissione in rete da carri bombolai deve assicurare il controllo di qualità e quantità a cura del gestore di rete pertanto devono essere previsti compensi aggiuntivi per il servizio e per la realizzazione delle opere impiantistiche necessarie. Questa nuova attività si configura a tutti gli effetti come una prestazione accessoria al servizio principale da includere nei codici di rete.

S31. Osservazioni sulle modalità di misura e certificazione delle quantità di biometano incentivabile.

Nessun commento

S32. Osservazioni sulle verifiche relative alla documentazione contrattuale.

Nessun commento

S33. Osservazioni sull'ipotesi di identificazione del soggetto responsabile della certificazione della quantità di biometano incentivabile, in particolare sulla compatibilità dello svolgimento di tale attività con le altre funzioni svolte dal GSE. Individuare eventuali ipotesi alternative.

Nessun commento

S34. Osservazioni sull'ipotesi di determinazione dei consumi energetici.

Nessun commento

S.35. Osservazioni sull'ipotesi di individuazione della data di entrata in esercizio del biometano immesso in consumo per i casi previsti dall'articolo 4 del decreto 5 dicembre 2013.

Nessun commento

Parte VII - Criteri di allocazione per l'accesso e l'immissione di biometano

S36. Osservazioni sulla soluzione individuata in merito alle allocazioni delle immissioni di biometano.

Come già riportato al punto 4 delle Osservazioni di Carattere Generale, Anigas non ritiene percorribile la misura prospettata in tema di allocazione delle immissioni di biometano.

In particolare, si rileva la necessità di effettuare verifiche al fine di poter valutare tutte le implicazioni, con particolare riferimento agli aspetti tariffari e fiscali, per i diversi soggetti coinvolti legati alla definizione di bilanci commerciali in base a valori differenti dai flussi fisici effettivamente transitati, nonché l'ammontare degli impatti sui processi e Sistemi degli operatori.

Anigas ritiene inoltre necessario che vengano esplicitati più dettagliatamente i rapporti tra i vari soggetti coinvolti nella filiera commerciale, soprattutto nei casi di impianti di distribuzione interconnessi, esplicitando le modalità di comunicazione tra distributore sotteso e dominante. Ciò per consentire una attenta valutazione degli impatti derivanti dagli aspetti tecnico/organizzativi per la gestione del processo e di *upgrading* dei sistemi informativi, prevedendo conseguentemente adeguati tempi di sviluppo.

S37. Osservazioni sugli impatti rappresentati in relazione al Settlement gas.

Come per lo spunto precedente S36, si rileva che si avranno inevitabili impatti sull'organizzazione e sui sistemi degli operatori, per i quali saranno evidentemente necessari adeguati tempi di sviluppo ed implementazione.

S38. Osservazioni sugli impatti individuati in relazione alla predisposizione di bilanci provvisori.

Come già evidenziato al precedente spunto di consultazione S36, si evidenzia la necessità di un approfondimento dei dettagli tecnici e dei dati da scambiare, prevedendo un congruo tempo di adeguamento dei sistemi informatici degli operatori, prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

S39. Si ravvedono criticità particolari nell'applicazione al settore del gas della soluzione delineata?

La soluzione delineata presenta forti criticità per il settore gas in quanto il proliferare di punti d'immissione provocherà un aumento della complessità nella gestione, con ricadute in termini di oneri economici. Si evidenzia per contro che nel DCO non sono previste compensazioni a copertura dei nuovi oneri di gestione a carico dei gestori delle reti di distribuzione e trasporto, conseguenti alla presenza di impianti di immissione di biometano nelle proprie reti.